

**NORMATIVA DEL SOTTOSISTEMA DI
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
PER LA REALIZZAZIONE
DI GRANDI OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
NEL SETTORE TRASPORTI**



Indice

- Articolo 1 Istituzione del Sottosistema di qualificazione
- Articolo 2 Documentazione correlata e modelli di dichiarazioni
- Articolo 3 Requisiti speciali per la qualificazione
- Articolo 4 Categorie di specializzazione
- Articolo 5 Classi d'interpello



Articolo 1 **ISTITUZIONE DEL SOTTOSISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

1.1. La presente Normativa definisce il Sottosistema di Qualificazione delle Imprese per “La realizzazione di grandi Opere di ingegneria civile nel settore trasporti (di seguito “Sottosistema”), istituito secondo quanto previsto dall’art. 1 del Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione. La Normativa prescrive i requisiti di ordine tecnico professionale richiesti agli operatori economici che presentano domanda di qualificazione, ovvero già qualificati, nonché i criteri adottati per la valutazione dei requisiti medesimi. Ai fini del presente Sottosistema sono considerate grandi opere di ingegneria civile nel settore trasporti, le infrastrutture di dimensioni significative che mirano a migliorare e facilitare il trasporto di persone e merci su ferrovia, strada, acqua o aria. A titolo meramente indicativo e non esaustivo: costruzione di sistemi ferroviari ad alta velocità e tradizionali, autostrade e tunnel, reti di trasporto pubbliche come metropolitane e tram, aeroporti.

1.2. Al Sottosistema si applica tutto quanto previsto nel Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di RFI Spa (di seguito “Disciplinare”), per quanto non espressamente stabilito dalla presente Normativa. In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal Disciplinare e quanto previsto da questa Normativa del Sottosistema prevale quanto stabilito dal quest’ultima.

1.3. I Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione sono quelli indicati all’art. 3 del Disciplinare che presenteranno la domanda di qualificazione nei modi ivi indicati all’art. 4.

1.4. Il presente Sottosistema è afferente al settore “Lavori”. Il sottosistema è inerente alla costruzione di nuove opere. Non è oggetto del sottosistema la manutenzione di reti esistenti.

Articolo 2 **DOCUMENTAZIONE CORRELATA E MODELLI DI DICHIARAZIONI**

2.1. Il procedimento di qualificazione fa riferimento alla documentazione di seguito indicata, che è parte integrante della Normativa del Sottosistema ed è resa disponibile sul sito www.rfi.it

1. Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
2. Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 nella revisione vigente.

2.2. Le dichiarazioni da presentare per l’iscrizione al Sottosistema devono essere rese utilizzando i modelli di dichiarazione disponibili sul sito www.rfi.it.

Articolo 3 **REQUISITI SPECIALI PER LA QUALIFICAZIONE**

3.1. Ai fini della qualificazione, i Soggetti di cui al precedente art. 1.3 devono dimostrare di essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 5 (Requisiti per la qualificazione) del Disciplinare, anche dei requisiti speciali richiesti dalla presente Normativa. In base ai criteri elencati di seguito, il procedimento di qualificazione attribuisce al soggetto richiedente in possesso dei requisiti previsti, per ogni categoria di specializzazione richiesta, la classe d’interpello come definita al successivo art. 5.

3.2 Requisiti relativi alla condizione economico finanziaria

1. I documenti relativi alla condizione economico finanziaria di cui all’art. 6.10 del Disciplinare sono valutati secondo i criteri definiti nella procedura RFI DAC PS IFS 005. Il valore della soglia minima di qualificazione (S1) è pari a 18.



2. Fatturato specifico in lavori nel settore delle infrastrutture di trasporto relativo ai migliori tre esercizi anche non consecutivi, degli ultimi cinque esercizi precedenti la domanda di iscrizione, ottenuto mediante attività diretta e indiretta, nel settore delle infrastrutture di trasporto. Il valore minimo di fatturato per ottenere la qualificazione è pari a 20.000.000 di euro. Il fatturato specifico deve afferire ad attività di realizzazione di nuove opere, pertanto non è utilizzabile il fatturato maturato per attività di manutenzione.

3.3 Requisiti relativi alla capacità tecnica

I requisiti relativi alla capacità tecnica, da comprovare con la produzione dei documenti di seguito elencati, sono quelli relativi alla capacità di eseguire contratti inerenti alla realizzazione di grandi opere di ingegneria civile nel settore dei trasporti.

3.3.1 Documentazione per l'attestazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica:

1. Attestazione SOA, di cui all'Allegato II.12 del Codice Appalti, regolarmente autorizzata in corso di validità per le categorie OG3 e OG4, entrambe in classe 8; L'attestazione SOA non è richiesta per le imprese con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero in altro Paese firmatario dell'Accordo sugli appalti pubblici di cui all'art. 69 del Codice Appalti. Per quanto attiene alla documentazione comprovante il requisito della SOA, si precisa che le Imprese con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea o con sede in altro Paese firmatario dell'Accordo sugli appalti pubblici di cui all'art. 69 del Codice Appalti, prive di Attestazione SOA, dovranno produrre la documentazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi per la dimostrazione del possesso dei requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle imprese italiane dalla normativa vigente per il rilascio di attestazione SOA per le categorie corrispondenti a quelle richieste ai fini della qualificazione.
2. Lavoro di punta: l'idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione di un lavoro, relativo a nuove opere infrastrutturali che consentano la mobilità stradale, ferroviaria, aerea, marittima, di valore non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classe d'interpello richiesta, ovvero in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classe richiesta, ovvero in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classe richiesta. I lavori valutati dovranno essere attestati da certificati di esecuzione lavori, eseguiti con buon esito e ultimati nel decennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso decennio. Per i lavori iniziati prima del decennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.

Nel caso di utilizzo di importi afferenti ad accordi quadro, sarà considerato l'importo del singolo contratto applicativo e non gli importi complessivi insistenti sullo stesso accordo quadro.

3.4. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità

Certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, riferito al settore EA 28, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.



Nel caso di Consorzio/Rete la documentazione di cui al presente art. 3.4. deve essere presentata da ogni soggetto componente designato.

3.5. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente

Certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma. Nel caso di Consorzio/Rete la documentazione di cui al presente art. 3.4. deve essere presentata da ogni soggetto componente designato.

3.6. RFI può disporre l'esecuzione di verifiche tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti previsti.

Articolo 4

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

4.1. Le categorie di specializzazione per la realizzazione di grandi opere di ingegneria civile nel settore trasporti, sono le seguenti:

GOI-001	Grandi opere di ingegneria civile nel settore dei trasporti
----------------	---

Articolo 5

CLASSI D'INTERPELLO

5.1 La classe di interpello (C.I), definisce la soglia massima di fatturato annuale/valore annuale presunto dei contratti che l'Operatore Economico potrà vedersi affidato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nell'arco di un anno. In caso di raggiungimento di detta soglia, l'Operatore Economico non potrà ricevere ulteriori affidamenti. Ai fini del presente Sottosistema la classe d'interpello è così determinata:

C.I. = media fatturato specifico dei migliori tre esercizi, anche non consecutivi, degli ultimi cinque esercizi (vedi punto 3.2.2) * 1,3 (fattore correttivo).

L'importo della classe d'interpello 11 è convenzionalmente stabilito in 450.000.000 di euro. Detto importo è preso a riferimento anche per la verifica del requisito di cui all'art. 3.3.1.2 (lavoro di punta).



	CATEGORIA GOI
Classe 1	Da 26.000.000 di euro fino a 30.000.000 di euro
Classe 2	Fino a 45.000.000 di euro
Classe 3	Fino a 60.000.000 di euro
Classe 4	Fino a 80.000.000 di euro
Classe 5	Fino a 100.000.000 di euro
Classe 6	Fino a 150.000.000 di euro
Classe 7	Fino a 200.000.000 di euro
Classe 8	Fino a 250.000.000 di euro
Classe 9	Fino a 300.000.000 di euro
Classe 10	Fino a 350.000.000 di euro
Classe 11	Oltre 350.000.000 di euro

Le imprese iscritte nella classe d'interpello illimitata possono acquisire appalti nel limite del proprio fatturato specifico, determinato come indicato nel presente articolo.